



Come già comunicato nella ns. circolare n. 44/2016, la L. 49/2016 ha modificato l'articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB), stabilendo, fra l'altro, che:

- 1) *Nei rapporti di conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno;*
- 2) *Per le aperture di credito regolate in conto corrente nonché per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.*

Disposizioni generali

Il Ministro Economia e Finanze, Presidente del CICR, con decreto n. 343/2016 ha precisato che:

- Gli interessi sono capitalizzati separatamente rispetto al capitale;
- Gli interessi debitori, in linea con la Legge, diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e si richiede che al correntista venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare, per ripianarli;
- Ai sensi dell'art. 120 TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata quale capitale e l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l'addebito abbia avuto luogo. In tale caso la clausola anatocistica viene ripristinata in quanto gli interessi così addebitati si sommano al capitale ed unitamente a questo producono nuovi interessi;
- Sulla clausola contenente l'autorizzazione di cui sopra deve essere acquisito il consenso espresso del correntista;
- Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi esistenti sul conto del correntista, sul quale è regolamentato il finanziamento, sono impiegati per estinguere il debito da interessi;
- Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano agli interessi maturati a partire dal **01 ottobre 2016**;
- I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120 c. 2 TUB ed al Decreto, ai sensi e per gli effetti degli art. 118 TUB e 126 sexies. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB.

Disposizioni specifiche

In conseguenza di quanto sopra, con riferimento ai singoli rapporti di conto corrente, con decorrenza dal 01 ottobre 2016, riteniamo opportuno ribadire ulteriormente quanto segue:

- a) Nei rapporti di conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, comunque non inferiore ad un anno.
- b) Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno ed in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- c) Fermo restando quanto sopra, gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente ed agli sconfinamenti, anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 01 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
- d) Qualora il correntista abbia autorizzato per iscritto e preventivamente la banca, gli interessi saranno addebitati in conto corrente a tale data (1° marzo); in questo caso il saldo risultante è considerato tutto quota capitale;
- e) La suddetta autorizzazione viene raccolta tramite apposito atto debitamente sottoscritto dal correntista, ma revocabile da parte del medesimo in ogni momento;
- f) Fermo restando che gli interessi debitori diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, al correntista viene comunque previamente assicurato un periodo pari a 30 giorni da quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi maturati tramite la ricezione dell'estratto conto al 31 dicembre di ciascun anno.

Al riguardo, riteniamo opportuno riportare alcuni passi di quanto scritto dal IL SOLE 24 ORE Plus24 del 01 ottobre u.s.:

Per addebitare gli interessi passivi, una volta divenuti esigibili il primo marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli direttamente sul conto del correntista, ma dovrà acquisire, con una seconda lettera, un'autorizzazione preventiva chiedendo di apporre una firma e riportare il modulo in banca.



In pratica l'autorizzazione, una volta firmata, legittima la banca ad applicare ancora l'anatocismo, anche se con valuta primo marzo dell'anno successivo, perché viene dato il via libera alla capitalizzazione degli interessi e il conseguente pagamento di interessi su interessi.

Anche senza l'autorizzazione, la banca il primo marzo potrà comunque fare la compensazione legale degli interessi con le eventuali disponibilità che il correntista ha sul conto, ma nel caso, per esempio, di un soggetto che non ha disponibilità sul conto e con un fido utilizzato solo parzialmente, a quel punto la banca non può compensare, anche se il cliente ha una parte del fido ancora utilizzabile, altrimenti produrrebbe ancora interessi su interessi.

Per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

Infine c'è da considerare il problema dei rapporti cointestati per i quali, secondo l'interpretazione prevalente l'autorizzazione può firmarla anche solo uno dei cointestatari, fermo restando il diritto degli altri di revocarla.

Riepilogo tempistiche:

30 settembre 2016	1° ottobre 2016	31 dicembre	1° marzo
invio dell'ultimo estratto conto con conteggio e addebito degli interessi attivi e passivi con vecchie le regole.	Applicazione della nuova normativa per gli interessi attivi e passivi maturati dal 01/10/2016.	Verranno conteggiati gli interessi attivi e passivi che devono avere la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, ma: - gli attivi saranno accreditati il 31/12; - gli interessi passivi saranno conteggiati separatamente dal capitale e non addebitati.	Gli interessi passivi diventano esigibili il 01 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (comunque non prima del 30mo giorno successivo a quello in cui il correntista riceve la comunicazione con gli interessi maturati a suo debito)

Riferimento in studio: *Dott. Sergio Mantovani*

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it